COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

X.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDÒ

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 83

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative ed interpretative dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949 n. 353 sulla proroga dei contratti agrari (836) 83

PRESIDENTE 83, 86, 87, 88, 89
GERMANI, *Relatore* 83, 87
MICELI 85, 86, 87, 88, 89
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 85, 87, 88
GUI 85
CIMENTI 85

Votazione segreta:

PRESIDENTE 89

La seduta inizia alle ore 9,30.

Sono presenti:

Bellucci, Burato, Bonomi, Calasso, Chiarini, Cimenti, Cremaschi Carlo, Cremaschi Olindo, Dal Pozzo, Di Donato, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Lazzati, Marabini, Marenghi, Miceli, Palozzolo, Pino, Scappini, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Saggin, Stella, Tommasi, Tonengo, Truzzi e Walter.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Segni e il Sottosegretario di Stato, Canevari.

GUI, *Segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Calcagno e Visentin.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative ed interpretative dell'art. 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353 sulla proroga dei contratti agrari. (836).

PRESIDENTE. Dato il carattere di urgenza, propongo sia esaminato anzitutto il disegno di legge n. 836: Norme integrative e interpretative dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353 sulla proroga dei contratti agrari.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico che a norma di regolamento, la Commissione è integrata dai rappresentanti della Sottocommissione finanze e tesoro.

Il relatore, onorevole Germani, ha facoltà di esporre la sua relazione.

GERMANI, *Relatore*. La ragione del provvedimento che dobbiamo esaminare è la seguente: nella legge 25 giugno 1949, n. 353, che è sorta per iniziativa parlamentare, in sede di commissione prima e naturalmente poi nell'aula, è stato approvato un articolo che originariamente non era contenuto nella proposta di legge, mà che fu ritenuto conveniente introdurre in sede di discussione. La

legge n. 353, come noi tutti ricordiamo, si riferiva alla proroga dei contratti agrari di affitto a coltivatori diretti, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. È stato inserito in commissione e poi approvato in assemblea, un articolo 8, il quale suona così: « Le disposizioni di proroga contenute nella presente legge si applicano anche alle concessioni di terre incolte o mal coltivate, eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni ».

Il disegno di legge che oggi siamo chiamati a discutere si riferisce a questo articolo. Già era stata intenzione nostra di estendere la proroga anche a queste concessioni di terre incolte. Ora, in sede di applicazione di questo articolo 8, sono sorte delle difficoltà, delle contestazioni, per cui soprattutto non si è ritenuto di estendere questa proroga alle concessioni che hanno avuto origine dopo il 1° aprile 1947, cioè dopo la legge 1° aprile 1947, n. 273, che ha prorogato i contratti agrari in quell'anno. Una ragione positiva che autorizzi l'esclusione della proroga per questi contratti, non c'è; viceversa nostra intenzione era quella di consentire la proroga a tutte le concessioni di terre incolte, mano a mano che venissero a scadere in quest'anno agrario. Ho letto anche gli atti parlamentari della discussione avvenuta in aula; ho letto il discorso del relatore Sedati, il quale annunciò che la Commissione aveva introdotto questo articolo senza porre nessuna limitazione. A che cosa sia dovuta questa diversa interpretazione circa l'estensione di questa proroga anche alle concessioni di terre incolte, per la verità non vedo. Possiamo supporlo, ma non lo vediamo giustificato dal punto di vista interpretativo, giuridico.

Ricordiamo tutti che la legge iniziale sulla concessione di terre incolte del 19 ottobre 1944 stabiliva che le concessioni potevano essere fatte in presenza di determinate condizioni, e non potevano avere una durata superiore ai quattro anni. La legge successiva del 1946, n. 89, consentiva invece che le concessioni avessero una durata fino a nove anni: e, anzi, quando si tratta di concessioni miglioratizie, la durata può giungere sino a venti anni. Naturalmente le concessioni non sono state fatte tutte per quattro o per nove anni, e ve ne sono alcune che vengono a scadere in quest'anno agrario. Quando si è chiesta la proroga delle concessioni, la magistratura ha risposto in alcuni casi di no.

Le leggi precedenti di proroga consentivano anche una rinnovazione e consentivano, altresì, che si chiedesse alla commissione la proroga delle concessioni; però questa rinnovazione e questa proroga erano subordinate a un giudizio della commissione. In sostanza, non operavano *ope legis*; viceversa nella nostra intenzione era che con la legge n. 353, si applicasse l'intervento, la rinnovazione, la proroga di diritto anche a queste concessioni. Quindi la ragione fondamentale di questo provvedimento è di carattere soprattutto interpretativo. Noi intendiamo con un provvedimento legislativo, di fronte all'interpretazione errata che è stata data da una parte della magistratura, dare una interpretazione autentica di quella che riteniamo fosse la nostra volontà.

A parte questo, forse l'articolo 8 non fu meditato a fondo nelle nostre discussioni in sede di Commissione, perché noi in esso diciamo: le disposizioni di proroga si applicano anche alle concessioni di terre incolte... ecc.

Ora, tra le altre disposizioni di proroga, vi sono anche alcune norme delle leggi precedenti del 1947 e del 1948 richiamate anche nella legge n. 353, le quali regolano i casi nei quali non è ammessa la proroga. In questo è l'appiglio della magistratura: l'articolo 3 della legge 1947, richiamato dalla legge n. 353, dice che la proroga non è ammessa per contratti conclusi dopo la data di quel decreto. La magistratura ha interpretato in un senso erroneo questa norma ed ha quindi escluso la proroga per le concessioni che hanno avuto inizio dopo il 4 aprile 1947. La verità è che l'articolo 3 si riferiva a contratti di affitto a coltivatori diretti, contratti che sono diversi dalle concessioni vere e proprie. In sostanza, non c'è fondamento giuridico, però l'interpretazione è stata questa.

La legge n. 353 richiama anche alcuni casi di esclusione di proroga, che viceversa noi non intendevamo né intendiamo siano applicabili per l'ipotesi di concessione di terre incolte. E quindi approfittiamo di questo provvedimento per precisare quali sono i casi nei quali la proroga deve essere esclusa.

Vediamo l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato numero 89 del 6 settembre 1946. Esso suona: « La inadempienza totale o l'infrazione agli obblighi stabiliti che sia tale da compromettere il complessivo sostanziale adempimento importa la decadenza della concessione, che sarà pronunziata con decreto prefettizio, su conforme parere della commissione ».

Questa è la norma che legislativamente si è inteso stabilire per il divieto di proroga in caso di concessione di terre incolte. Poiché anche in questa materia sono sorte contestazioni circa l'applicazione o meno ad altri casi di esclusione di proroga, noi intendiamo, con questo provvedimento che siamo chiamati a discutere, confermare il principio che la proroga per la concessione di terre incolte è esclusa soltanto nell'ipotesi prevista da questo articolo 7. In sostanza il nostro provvedimento ha un duplice carattere: quello di dare una interpretazione autentica circa la proroga per la concessione di terre incolte alle cooperative di contadini, e di chiarire quali sono i casi nei quali la proroga non è ammessa.

Data l'importanza dell'argomento – le concessioni alle cooperative concorrendo alla elevazione dei contadini – io ritengo che la Commissione dovrebbe dare il proprio voto favorevole in sede legislativa al provvedimento.

MICELI. Ho innanzi tutto il dovere di far rilevare che il ministro, a mezzo della presentazione di questo disegno di legge, si rende conto delle controversie di una certa rilevanza sulla proroga per le cooperative. Questa legge è necessario che sia emanata subito: proprio questa mattina ho avuto notizia telegrafica che a Catanzaro si è avuto un conflitto con intervento ed uso delle armi da parte dei carabinieri, dovuto ad una revoca decisa per cattiva interpretazione della legge.

GUI. Mi permetto di presentare alla Commissione e al ministro una proposta: nella mia pratica di assistenza dei coltivatori diretti mi è stato segnalato un altro inconveniente che si riferisce a questa medesima legge 25 giugno 1949, n. 353, non già nei riguardi della sua applicazione alla concessione di terre, ma nei riguardi della sua applicazione per la composizione delle commissioni di appello nelle controversie. Si è verificato nella corte di appello di Venezia che il presidente del tribunale si è guardato bene dal comporre queste commissioni di appello per una dimenticanza materiale che esiste all'articolo 2 di quella legge stessa che noi abbiamo approvato.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non vorrei che per fare troppo bene ci allontanassimo da quello che è stato approvato già dal Senato. Teniamo presente che l'approvazione di questo disegno di legge è urgente.

CIMENTI. Prendendo lo spunto da quanto ha detto l'onorevole Gui, vorrei pregare l'onorevole ministro di vedere se non sia il caso di includere in queste commissioni anche un membro in rappresentanza della cooperazione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo che se noi vogliamo estendere la materia di questo disegno di legge e vogliamo fare un grande progetto, ci fermiamo e non facciamo più nulla, mentre la questione è gravissima e urgentissima. Vi è una decisione del tribunale di Sassari in senso negativo; vi è quella del tribunale di Catanzaro; a Nuoro invece è stato affermato il diritto alla proroga. Dobbiamo uscire da questa situazione di crisi giurisprudenziale con una norma precisa. Io non ho dubbi su questa interpretazione, perché c'è una interpretazione esplicita dell'onorevole Sedati, in sede di discussione della legge 25 giugno 1949 n. 353, il quale ha escluso che la proroga dovesse applicarsi alla concessione fatta prima dell'aprile 1946. Quindi il giudice poteva anche arrivare allo stesso risultato cui noi vogliamo arrivare. Tuttavia, dato che il testo dell'articolo 8 era incerto, noi abbiamo proposto una legge interpretativa. Mi pare che questi sono i confini di questo disegno di legge. Se li vuole allargare, il Parlamento è padronissimo di farlo. Noi abbiamo proposto semplicemente una legge interpretativa, e non vorrei che fosse snaturato questo carattere. Ma la legge, essendo interpretativa, ha effetto dal 25 giugno. Se facciamo una nuova legge urtiamo contro i principî generali, dovremmo fare una legge con valore retroattivo.

Giustissima la questione posta dall'onorevole Gui. Quel difetto io lo avevo già rilevato. Anzi abbiamo in corso una proposta di legge per modificare la dizione precedente. Io do la mia adesione ad una legge che la Camera voglia fare, ma qui si è parlato di norma interpretativa. È meglio non uscire dai binari col desiderio di migliorare, perché finiremmo col complicare. Come legge interpretativa è anche più facile la procedura. Se vogliamo oggi modificare anche in altri punti la legge creiamo un vespaio. Ci areneremmo certamente e si solleverebbe una grave questione nel quadro del problema delle terre incolte. Se noi vogliamo fare in fretta dobbiamo interpretare le norme esistenti senza assumere altre iniziative.

GUI. Aderisco ai criteri del ministro.

PRESIDENTE. Non ho altro da aggiungere, perché evidentemente una legge di interpretazione non può essere ad un tempo di innovazione o di integrazione: quella prende efficacia per l'avvenire e questa retroagisce al momento della legge che si interpreta. Applicando questo concetto, però, dovremmo

arrivare alla conseguenza rigorosa che il titolo della legge dovrebbe essere mutato, a mio avviso così: « Norme interpretative dell'articolo 8 ». Occorrerebbe quindi sopprimere le parole « integrative ed ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione questa modificazione al titolo della legge.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il testo dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50.

« La proroga non è ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 ».

MICELI. Aderendo a quello che ha dichiarato il ministro, che cioè deve essere una norma interpretativa quella che noi approveremo, debbo fare osservare in merito all'articolo, in linea generale, questo: che si tratta di inserire una procedura per i casi di mancata concessione di proroga alle cooperative le quali, in genere, non sono regolate in materia dalle commissioni ordinarie per la proroga, ma da altre commissioni. Quindi si presenta un primo quesito, che dobbiamo risolvere. Nel caso che il concessionario della terra voglia negare il diritto di proroga, ci si deve rivolgere alla commissione di proroga che vale per gli affittuari, per i mezzadri, o ci si deve rivolgere alla commisione per le terre incolte?

Questo è un punto che nell'articolo rimane controverso, così come esso è formulato. Anzi sembrerebbe che essendo un articolo che si riferisce alla legge 25 giugno 1949 e trattando questa legge della proroga, l'istanza del concessionario per la proroga debba andare a queste commissioni normali. Siccome alla fine dell'articolo si parla dei casi in cui la proroga non è ammessa, riterrei necessrio precisare che per questo diniego della proroga l'istanza debba essere fatta a questa commissione ed il decreto debba essere prefettizio, appunto per seguire la trafila delle commissioni per le terre incolte, altrimenti attibuiremmo una giurisdizione diversa.

Ci sono altri atti controversi perché, nel caso degli affittuari, la proroga è data per determinati motivi, uno dei quali è quello di eseguire opere di trasformazione nel fondo. E questo è stato il motivo per cui si è negata la proroga alle cooperative. I proprietari hanno dichiarato di voler eseguire delle opere di trasformazione e la proroga è stata negata. Per non lasciare dubbi di interpretazione, proporrei che tutta la procedura del diniego della proroga sia devoluta alle commissioni per la concessione delle terre incolte e avvenga con decreto prefettizio.

Proporrei di approvare l'articolo così come è con una aggiunta. Il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 49, parla di inadempienza totale o parziale agli obblighi stabiliti e che tale decadenza dalla concessione sarà pronunciata con decreto prefettizio; è quindi la Commissione per le terre incolte che deve giudicare di questa speciale inadempienza. Praticamente il diniego di proroga dovrebbe avvenire quando ci sono le condizioni della revoca, che sono quelle stabilite da questo articolo aggiuntivo. E la revoca da chi deve essere dichiarata? Dal decreto prefettizio. Se non aggiungessimo niente a questo articolo, daremmo alle commissioni ordinarie di proroga un elemento di giudizio soltanto, ma non di competenza, mentre diciamo che è la commissione per le terre incolte che è la più competente per decidere su questi motivi di inadempienza: il che non è lo stesso. Qui si stabilisce che deve essere totale, mentre lo stesso non è stabilito per il coltivatore diretto, perché anche se l'inadempienza è parziale la proroga può essere negata.

Ci vuole, in ogni caso, il decreto prefettizio di revoca, sì da dare alla cooperativa lo stesso diritto che si dà al coltivatore diretto. Anche ammesso che noi diamo al prefetto e alla commissione l'attribuzione di negare la proroga, succede questo: che il prefetto può negare la proroga a mezzo di un suo decreto. Allora la cooperativa che mezzo di difesa ha? Può ricorrere contro questo decreto al Ministero dell'agricoltura entro 15 giorni. Nella pendenza, il ricorso ha effetto sospensivo.

L'articolo 7 ha effetto solo in alcuni casi. Noi riteniamo che debba avere effetto sospensivo sempre, per mettere la cooperativa nelle stesse condizioni del coltivatore diretto.

Quale è la procedura che segue il coltivatore diretto o mezzadro? Solleva la istanza alla commissione superiore. Nella pendenza della istanza la magistratura ordinaria non può decidere sullo sfratto, qualunque sia il

motivo per cui il coltivatore diretto ha fatto l'istanza alla commissione superiore. Le cooperative, invece, se non approvassimo questa aggiunta, si troverebbero in condizioni di inferiorità.

Vi è stata una cooperativa che, per la totale distruzione del prodotto, non ha potuto pagare il proprietario. Il proprietario ha negato la proroga. La cooperativa ha fatto ricorso, ma siccome si trattava di non avvenuto pagamento, anche se la legge fosse stata interpretata bene, il ricorso sarebbe stato inoperante. Il proprietario è stato immesso.

Noi in questo caso dobbiamo arrivare ad una certa sistemazione. Quindi propongo di approvare tutta la prima parte dell'articolo con un aggiunta nel senso che ho indicato prima. Possiamo votare per divisione perché sulla prima parte siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Ho il dovere, come Presidente, di sottolineare quanto segue: l'articolo 7 ricordato dall'onorevole Miceli, riguarda un certo istituto, la revoca dell'atto amministrativo per decadenza, a seguito di determinati fatti. La revoca dell'atto amministrativo deve essere pronunciata con decreto e quindi da parte di commissioni che emanano decreti e non sentenze. Oggi c'è la Costituzione che stabilisce che le sentenze le quali dirimono controversie in materia di diritto soggettivo non possono che provenire da organi giurisdizionali.

La questione che riguarda questo disegno di legge concerne il diritto alla proroga e non la scadenza della concessione.

GERMANI, *Relatore*. Si tratta di due istituti diversi. La decadenza si concreta nella revoca di un atto amministrativo, viceversa il diniego di proroga è materia giurisdizionale. La materia amministrativa si limita alla revoca della concessione e la dobbiamo riconoscere all'autorità amministrativa; viceversa qui trattandosi di consentire o meno la proroga, cioè di accertare le condizioni per cui la proroga non è concessa, mi sembra che la controversia sia di competenza dell'autorità giudiziaria. Non credo che si possa rimettere questo giudizio all'autorità amministrativa, salvo che questo diniego si voglia intendere come revoca. Là abbiamo una concessione in atto ed in presenza di determinate condizioni l'autorità amministrativa accerta e revoca. Viceversa, in questo caso è la legge che dà un diritto alle cooperative di avere la proroga; Sorgendo controversia circa le condizioni o meno che escludono la proroga, viene in discussione un diritto soggettivo, e pertanto questa materia non può essere esclusa, a termini della Costituzione, dalla competenza dell'autorità giudiziaria.

MICELI. Mi rendo conto dell'osservazione che è stata fatta e in un certo senso me l'ero prospettata all'inizio. Ho cercato di stabilire una analogia, perché alla fine dell'articolo ci si riferisce alle condizioni della inadempienza stabilite dall'articolo, ma, come ho detto nelle stesse dichiarazioni, è un criterio che la norma intende suggerire alla commissione che deve giudicare la proroga. Ma secondo l'articolo la competenza rimane sempre di quella commissione.

Questa è la pregiudiziale.

La parte sostanziale che dobbiamo cercare di concretare di comune accordo sarebbe questa: deve essere il prefetto a negare la concessione? Secondo l'onorevole Presidente e l'onorevole Germani ciò non è ammissibile e quindi basterebbe la commissione a giudicare se è consentita o meno la proroga.

Ora, riterrei – mi si può dire che è superfluo – che il giudizio della commissione non debba divenire operante se non quando è trascorso l'appello al giudizio della commissione e l'appello sia risolto negativamente.

Mi si può dire che anche questo è superfluo, perché questo avviene normalmente: come nel caso della cooperativa a cui è stata negata la proroga ed il proprietario è stato immesso nel possesso.

Ora, questo bisogna evitarlo. Bisogna dire che queste sentenze devono dare diritto alla cooperativa di continuare nella sua attività.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei tornare sul concetto iniziale. Se facciamo una legge interpretativa non dobbiamo uscire dai limiti della legge interpretata. E che si tratti di una legge avente carattere interpretativo lo ritengo senz'altro. Tanto più che noi, seguendo questa via, potremo ottenere anche dei vantaggi di carattere procedurale in ordine alla maggior rapidità ed alle minori difficoltà che intralceranno i nostri lavori. Se faremo una legge puramente interpretativa, essa più facilmente potrà passare anche al Senato.

Su questo carattere di legge interpretativa mi permetto di insistere perché essa presenta, ripeto, questi vantaggi: minor discussione per la sua adozione e, soprattutto, retroattività della legge. In verità non si tratta di retroattività in questo caso, ma semplicemente di efficacia dal momento di origine della legge stessa, efficacia *ex tunc*, come si dice in termine giuridico. Ma se

usciamo da questo campo noi ci mettiamo su un sentiero pericoloso.

La questione posta dall'onorevole Miceli è importante ed ha un lato sostanziale, sul quale siamo tutti d'accordo, ed un lato formale che investe la competenza, sul quale, mi pare, non siamo d'accordo. Io volevo fornire le necessarie spiegazioni perché non vorrei dare il passo ad una norma che mi parrebbe incostituzionale e che, di conseguenza, solleverebbe gravissime difficoltà di applicazione. L'ultimo capoverso di questo articolo dice che le condizioni per opporsi alla proroga sono quelle stesse che dànno diritto alla rescissione anticipata della concessione. Quindi si uniforma, dal punto di vista sostanziale, il regime di proroga per la concessione di terre al regime di risoluzione delle stesse. E mi pare che sia giusto: siccome si tratta di concessioni amministrative, le condizioni di questa proroga sono le stesse condizioni previste per la risoluzione anticipata. Il richiamo all'articolo 7, dal punto di vista sostanziale, è, pertanto, perfettamente giustificato e rappresenta una interpretazione favorevole alle cooperative.

Se poi passiamo al campo giurisdizionale mi pare che non possiamo adire quelle commissioni (e forse l'onorevole Miceli è già d'accordo con me), perché violeremmo la Costituzione, troveremmo un giudice che si dichiarerà incompetente e faremmo naufragare irrimediabilmente il nostro scopo. Ed allora siamo d'accordo che competente a giudicare rimane la Commissione ordinaria.

MICELI. Deve rimanere, diciamo «deve» perché sarebbe preferibile che avvenisse il contrario, ma deve rimanere, ripeto, per motivi pratici...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* ...ed anche costituzionali. Terzo punto: possiamo stabilire questa norma che è giustificata obiettivamente ma che non riguarda solo le concessioni di terre, ma tutte le proroghe; possiamo adottare una norma con la quale si escludono le esecuzioni provvisorie che possono avere le sentenze di primo grado? La mia prima osservazione è questa: noi usciamo fuori dalla legge interpretativa. Perché? Vi è una disposizione del codice di procedura civile secondo la quale le sentenze di primo grado non sono esecutive, ma si ammette, tuttavia la eccezione che il giudice possa, in determinati casi, rendere esecutiva la sentenza. Quindi noi escludendo sempre, non ammettendo neppure questa eccezione ammessa dal codice di procedura civile, usciamo dal codice stesso ed andiamo oltre la legge interpretativa che invece vogliamo fare.

Ora se proprio si vuole mantenere questa non esecutorietà delle sentenze di primo grado, facciamo un altro schema di legge, ma non immischiamo la questione in questa legge che deve rimanere interpretativa, per le ragioni che ho detto prima.

Quindi io non riterrei prudente dare a questa legge un carattere innovativo. Non dobbiamo, per questo gruppo particolare di controversie, modificare la norma del codice. Non dico, intendiamoci, che questa modificazione sarebbe grave, anzi io non mi opporrei se venisse fatta con una legge a parte, ma, ripeto, con una egge a parte ed in sede opportuna.

Io pregherei l'onorevole Miceli di rendersi conto dell'importanza di questa obiezione.

MICELI. Mi spiace di non essermi ancora reso conto di quello che il Ministro ha voluto chiarire. Sostanzialmente la commissione dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza di alcune condizioni che portano alla proroga o al diniego della proroga. La pronuncia deve esser fatta dalla magistratura ordinaria.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Forse mi sono spiegato male e vorrei chiarire. La questione sostanziale è questa: l'articolo 7 dice che la concessione di terre può essere revocata in determinati casi: inadempienza totale, infrazione agli obblighi stabiliti... ecc. Decadenza della concessione: atto amministrativo. Sulla prima parte siamo d'accordo. Le condizioni per la decadenza della concessione sono anche le condizioni per il diniego della proroga: atto di diritto sostanziale. La proroga diventa diritto delle cooperative in base a questa legge: diritto soggettivo delle cooperative. Il giudicare se questo diritto spetta o no è demandato all'autorità giudiziaria speciale istituita dalla legge stessa; la commissione per le terre incolte non c'entra più; essa semplicemente deve constatare se si verificano le condizioni per la decadenza.

PRESIDENTE. Resta un ultimo punto sul quale, concludendo, mi permetto dire una parola. La proposta innovativa dell'onorevole Miceli è che in sede giurisdizionale e non amministrativa si contempli una norma in base alla quale la non esecutività delle sentenze di primo grado sia la regola e non l'eccezione. Premesso che il codice di procedura civile stabilisce la immediata esecu-

tività delle sentenze di primo grado solo come eccezione, l'onorevole Miceli propone una norma innovativa secondo la quale la esecutività non sia ammessa nemmeno come eccezione. Ora dobbiamo fare questa osservazione: che usciamo dal quadro della legge strettamente interpretativa, cosa non opportuna in quanto l'eventuale innovazione dovrebbe esser fatta in altra sede.

Pregherei pertanto l'onorevole Miceli di non insistere con proposte di emendamento.

MICELI. Sta bene. Non insisto e presento invece il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente (Agricoltura) riunita in sede legislativa il 26 ottobre 1949, nell'approvare il disegno di legge n. 836, contenente norme integrative dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari,

fa voti

che alle decisioni delle sezioni specializzate in tema di diniego di proroga non sia accordata la clausola di provvisoria esecutorietà nel caso che le decisioni stesse riguardino concessioni di terre incolte alle cooperative agricole ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Miceli.

(*È approvato*).

Poiché non vi sono emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sul disegno di legge testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Norme interpretative dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari ». (836).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 30
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 10,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI